

Regno d'Italia

Milano 31 Marzo 1812.

IL PREFETTO DI POLIZIA DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ai Signori

VICE-PREFETTI, PODESTÀ E SINDACI.

Avedo l'esperienza dimostrato che le discipline prescritte dal R. Decreto 11 Giugno passato anno, colle quali si regolano i movimenti dei nazionali e forestieri che viaggiano nell'interno o sortono dai confini del Regno, meritare potevano qualche modificazione, la Direzione Generale di Polizia in concorso anche della Superiore Autorità ha prescritto alcune norme le quali combinano lo scopo della legge col minore incomodo dei forestieri e nazionali.

RESTA QUINDI STABILITO:

1.° I passaporti all'Interno rilasciati dalle Autorità francesi dei Dipartimenti limitrofi al Regno dovranno considerarsi egualmente validi che i passaporti all'estero tutte le volte che a carico dei latori non emergono speciali e gravi sospetti. La necessità in cui essi si trovano di passare sul nostro Regno per recarsi ad altri Dipartimenti dell'Impero, il favore con cui devono essere specialmente trattati i sudditi di S. M. I. e R. e la vigilanza attiva delle loro autorità sulla quale ben si può da noi riposare sono titoli sufficienti a determinare a loro favore tutte quelle facilitazioni, che non pregiudicano alle viste generali della Polizia.

2.° L'esame dei ricapiti de' quali sono muniti i forestieri si eseguisce ai confini dagli agenti di Polizia e Finanza. Sarebbe quindi cosa assai vessatoria il replicare le ispezioni stesse ad ogni posto e ad ogni comune murato nell'interno del Regno tranne i casi nei quali speciali circostanze esigessero una più rigorosa attenzione.

3.° Pei sudditi dell'Impero Francese si considereranno validi non solo i passaporti all'Interno ma rapporto altresì agli agricoltori quegli speciali che si rilasciano dai vice-Prefetti e dai Maires anche sotto la denominazione di carte di passo. Le carte della natura suenunciata non saranno d'ora in avanti ritirate per sostituirvi come si praticava la carta di passo; basterà che sieno queste vidimate e con ciò il travagliatore potrà senz'altra indagine trasferirsi sino al sito determinato del suo lavoro. Le vidimazioni saranno gratuite. Ma quand'anche mancassero i detti sudditi dell'Impero Francese assolutamente d'ogni ricapito non saranno arrestati se non nel caso in cui fossero già conosciuti come malfattori o gravemente sospetti di diserzione, o sospetti in genere per abituale oziosità o mancanza di mezzi di sussistenza, o fossero colpiti da mandato d'arresto delle autorità politiche o giudiziarie. In tutti gli altri casi il suddito dell'Impero Francese privo di carte viene in-

terrogato sulle generali e raccolte tutte quelle nozioni che dar possono un' idea del soggetto viene provveduto dalle diverse autorità di Polizia nella sfera delle loro attribuzioni provocando anche ove occorra le disposizioni Superiori.

4.° Le facilitazioni enunciate nel precedente articolo sono comuni anche ai travagliatori nazionali che si trovassero privi di ricapiti fuori del loro Dipartimento.

5.° Potendosi in varie circostanze permettere l'ingresso nel Regno anche a persone li ricapiti delle quali non fossero pienamente in regola, salvo ai vice-Prefetti locali di permettere od impedire la continuazione del viaggio; è bene di rammentare che l'esame dei ricapiti al confine deve esser bensì cauto secondo la qualità delle persone, ma non troppo rigido ed esclusivo altrimenti le Superiori disposizioni chiaramente espresse nelle istruzioni a stampa diramate dalla Direzione Generale di Polizia sarebbero vuote di effetto.

6.° I Nazionali indigenti che sogliono ogni anno sortir dal loro Dipartimento per occuparsi nei travagli di agricoltura od in altro mestiere, sia che essi circolino nel Regno, sia che vadino all'estero saranno muniti di passaporti speciali da rilasciarli o da questa Prefettura o dalle vice-Prefetture Distrettuali. L'importo di essi sarà di soli centesimi cinque oltre il bollo di finanza ed ove si verificassero gli estremi di provata miseria indicati dall'art. 8.° saranno emessi *gratis* e senza il bollo svenunciato. Questi passaporti saranno concessi sopra semplice favorevole rapporto del Podestà o Sindaco o Commissario di Polizia; e con tale disposizione cessano di aver vigore le così dette carte di passo attivate a favore dei domiciliati in vicinanza della linea confinante. Saranno negati però siffatti speciali passaporti ai lavoratori che entrassero nella coscrizione, o appartenessero ad una classe che non avesse per anco saldato il suo contingente ed a chiunque fosse gravemente diffamato o sospetto.

7.° Gli individui muniti del passaporto speciale suindicato entrando nell'Impero Francese sono tenuti di riportare la vidimazione dell'autorità esercente la Polizia nel primo comune estero che toccano ed al momento del loro ritorno dal Maire del Comune d'onde partiranno terminati i loro lavori.

8.° Le carte d'iscrizione nel Ruolo di Popolazione, ed i passaporti all'Interno saranno rilasciati senza il bollo di finanza a favore di quelli individui che fossero miserabili; ma in questo caso si avrà l'avvertenza di indicare tanto nella bolletta madre che nella figlia = *Si rilascia senza bollo per provata miseria*. Devesi però usare somma moderazione nel far sentire il beneficio di questa limitazione alla legge generale, e vorranno rammentarsi le autorità incaricate del rilascio delle carte d'iscrizione e dei passaporti all'interno che non può ritenersi miserabile che quegli il quale non possiede beni stabili, nè capitale fruttifero, nè stabilimento d'industria, e che dall'opera sua giornaliera non ritrae che il necessario al suo sostentamento. Questi estremi dovranno in ogni caso risultar da una attestazione del Parroco e di due probi cittadini, oppure solamente di due Consiglieri Comunali riconosciuta e certificata dal Podestà o Sindaco del luogo di domicilio del miserabile.

Nell'atto che comunico ai Signori vice-Prefetti, Podestà e Sindaci queste Superiori determinazioni per la corrispondente loro esecuzione non posso dispensarmi dall'osservare, che non basta l'opinione propria di chi esercita una funzione pubblica per qualificar una persona sospetta e rilasciargli la carta gialla. Tali debbono considerarsi soltanto coloro che per effetto di una sentenza o di una governativa disposizione sono posti sotto la sorveglianza dell'Alta-Polizia dello Stato od a disposizione del Governo.

Finalmente io ricordo alle Autorità tutte esercenti la Polizia-Amministrativa in questo Dipartimento che non si può dalle medesime esigere sia pel rilascio delle carte d'iscrizione che per l'emissione dei passaporti una tassa maggiore di quella portata dalla legge senza incorrere la taccia di esazione arbitraria e demeritarsi la confidenza del Governo.

Mi prego di attestare ai Signori vice-Prefetti, Podestà e Sindaci la mia distinta stima.

VILLA.

PAGANI Seg. Gen.

H. 49.
P. 6. 6. aprile 1811.